

Statuto dell'Associazione SLiP

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

1. E costituita in Pinerolo, conformemente alla Carta Costituzionale ed ai sensi della Legge 266/1991, l'Associazione di volontariato denominata "SLiP Software Libero Pinerolo", siglabile SLiP. Le attività saranno svolte principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2. La sede legale dell'Associazione è situata, nel comune di Pinerolo. L'eventuale spostamento della sede sociale, se avviene all'interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'apertura o chiusura di unità locali, anche operative, potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo, il quale curerà i relativi incombeni anche di carattere pubblicistico. Lo spostamento, l'apertura o chiusura di unità locali costituiscono una giusta causa di recesso per gli Associati.

3. La durata dell'Associazione è fissata sino all'anno 2100, tuttavia essa potrà essere sciolta anzitempo o prorogata oltre tale termine con delibera dell'Assemblea straordinaria che raggiunga il quorum deliberativo richiesto nell'art. 9.

Art. 2 Scopi, finalità e attività

1. L'Associazione promuove e riconosce:

- (a) i principi di solidarietà sociale,
- (b) l'importanza dell'informatica nel mondo moderno,
- (c) la cultura scientifica del libero scambio del sapere per il progresso comune,
- (d) la diffusione della cultura informatica a favore di tutta la collettività, considerata l'importanza di renderla il più possibile accessibile a tutte le persone.

2. Lo scopo dell'Associazione è quello di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del Software Libero e degli applicativi rilasciati sotto licenze free o libere, riconosciute dalla fondazione FSF americana, nel Piemonte, in particolar modo nel Pinerolese, val Pellice, val Chisone e val Germanasca.

3. Le attività che l'associazione mette in atto per raggiungere le sue finalità sono:

- corsi ed approfondimenti;
- organizzazione di eventi e seminari per la promozione del SL;
- partecipazione a confronti sul software libero;
- promozione e diffusione gratuita del SL nelle pubbliche amministrazioni e negli istituti scolastici ;
- ricondizionamento gratuito di computer ed altri sistemi elettronici ed informatici da donare a terzi (associazioni di volontariato, disabili, anziani o persone svantaggiate in genere);
- installazione gratuita di software libero su computer e dispositivi mobili;
- creazione di materiale informativo diffuso attraverso i media locali;
- organizzazione di tutte le suddette attività anche nel campo dell'elettronica oltre che del software libero;
- gestione siti internet, servizi email ed altri servizi informatici per uso interno o per terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti

beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

5. L'associazione, in caso di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 3 Natura

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e non persegue fini di lucro e agisce a favore di tutta la collettività.

Art. 4 Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione disporrà delle seguenti entrate:

- (a) quote associative e contributi degli aderenti;
- (b) donazioni di privati e lasciti testamentari;
- (c) contributi di organismi internazionali;
- (d) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti,
- (e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- (f) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina, anche per l'anno di costituzione, il 31 Dicembre. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 7 giorni prima dell'assemblea ed è pubblicato sul sito internet e può essere consultato da ogni associato registrato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 5 Partecipanti all'Associazione

1. Il numero degli Associati non è soggetto a limitazioni.

2. Requisiti essenziali degli Associati sono:

- (a) il riconoscimento ed il rispetto delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- (b) la fattiva collaborazione diretta alla realizzazione degli scopi dell'Associazione,
- (c) la correttezza verso gli altri Associati,
- (d) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- (e) l'aver versato la quota associativa nei termini previsti. La quota associativa è intrasmissibile e

non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita

3. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

4. Per aderire all'Associazione occorre presentare la domanda di ammissione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti essenziali di cui sopra e rilevata l'assenza di giuste cause di diniego, ammette i richiedenti a far parte dell'Associazione, annotando il nome degli associati nel Libro Soci. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Per rinnovare di anno in anno la propria iscrizione è sufficiente pagare la quota associativa.

5. L'iscrizione all'Associazione o il rinnovo con il pagamento della quota associativa dopo il 30 settembre attribuisce il diritto e lo status di Associato anche per l'anno successivo.

Art. 6 Recesso ed esclusione degli Associati

1. Gli Associati possono recedere in qualunque momento dall'Associazione. Se l'Associato che intende recedere ha assunto incarichi direttivi o impegni amministrativi nei confronti dell'Associazione è richiesto un congruo preavviso, in difetto del quale il recedente sarà responsabile degli eventuali danni patiti dall'Associazione.

2. La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo dell'associazione;
- b. per esclusione;
- c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto o, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno successivo all'ultimo per il quale il socio ha correttamente versato la quota associativa annuale;
- d. per causa di morte.

3. L'esclusione di un Associato può essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo unicamente per giusta causa, per comportamento contrastante gli scopi dell'Associazione o per il venir meno dei requisiti essenziali di cui al precedente articolo. L'Associato del quale viene proposta l'esclusione dev'essere informato sui motivi e gli deve essere garantito il diritto di replica e di difesa senza l'osservanza di alcuna formalità.

4. Il recesso o l'esclusione non fa sorgere alcun diritto alla restituzione di somme o liquidazione di quote del patrimonio dell'Associazione.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Art. 7 Diritti degli Associati

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività.

2. Gli Associati hanno diritto di:

(a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo

facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione

- (b) partecipare all'Assemblea ed esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- (c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi
- (d) promuovere e proporre attività ed iniziative al Consiglio Direttivo

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea dei Soci,
- (b) il Consiglio Direttivo,
- (c) Il Presidente.

Art. 9 L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci, è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta dagli Associati e viene convocata dal Presidente.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di sette associati..

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, da un delegato o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'associazione e destinazione del patrimonio residuo. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

La convocazione è inoltrata per iscritto con sette giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e della relazione di attività,
2. elezione, tra i soci, dei componenti il Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero,
3. elezione del Presidente;
4. eventuale elezione/nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione,
5. approvazione dell' eventuale regolamento e le sue variazioni,
6. ammontare della quota associativa annuale e termine di pagamento,
7. esclusione degli Associati,
8. indirizzo delle attività dell'Associazione,
9. ogni materia inerente al conseguimento dello scopo associativo che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo,
10. ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti

11. ricorsi in caso di riezione di domanda di ammissione di nuovi associati
12. delega del Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa
13. determinazione dei limiti di spesa e approvazione dei rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
14. approvazione dell'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione

3. L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

4. L'Assemblea è validamente costituita quando in prima convocazione è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano. L'Assemblea, validamente costituita, delibera a maggioranza dei votanti.

5. Per deliberare eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

6. L'Assemblea validamente costituita è presieduta dal Presidente o da un suo delegato che ne dirige i lavori mentre viene nominato un Segretario tra i presenti per redigere il relativo verbale, che dovrà essere trasmesso senza indugio al Consiglio Direttivo, affinché lo custodisca tra gli Atti dell'Associazione.

7. L'Assemblea, validamente costituita, può deliberare lo scioglimento del Consiglio Direttivo, purchè essa sia assunta col voto favorevole di almeno i 2/3 degli Associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare sullo scioglimento del Consiglio Direttivo.

8. L'Assemblea può essere validamente costituita e svolgersi contemporaneamente via internet. A tal fine il Presidente, previo parere favorevole all'unanimità del Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci specificando che si terrà anche online e specificando l'orario entro cui i partecipanti possono esprimere i propri voti sulle questioni a loro sottoposte e le modalità tecniche di partecipazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale con uno strumento che le renda accessibili da parte di tutti i soci.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Consiglieri eletti fra gli Associati. I Consiglieri sono eletti per due anni e sono rieleggibili, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Il Presidente eletto dall'Assemblea dei soci è uno dei membri del Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

In caso di mancanza dell'elenco, l'Assemblea può eleggere i Consiglieri mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Nel caso in cui i Consiglieri rimasti in carica siano meno di tre, il Consiglio Direttivo continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla convocazione dell'Assemblea successiva, che provvederà a rieleggere l'intero Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo deve svolgere le seguenti funzioni:

- (a) porre in essere tutte le attività idonee al conseguimento dello scopo dell'Associazione,
- (b) convocare l'Assemblea quando ne facciano richiesta almeno 1/10 degli Associati ed il Presidente non vi provveda,
- (c) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea,
- (d) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e la relazione di attività;
- (e) esaminare le richieste di chi vuol diventare Associato e, verificata la sussistenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 5, deliberarne l'ammissione,
- (f) sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli Associati.
- (g) redigere, in caso di necessità, regolamenti interni.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un membro del Consiglio, vengono conservati agli atti.

5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le delibere devono essere assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 11 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati. Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

3. Firma gli Atti sottopostigli dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il Collegio dei revisori dei conti

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea elegge (se il Collegio è scelto tra i soci) oppure nomina (se il Collegio è esterno

all'associazione) il Collegio dei Revisori dei conti. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori sia scelto tra i soci, non possono essere eletti Revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il Collegio è composto da tre membri. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio tra i membri effettivi (se il Collegio è scelto tra i soci) oppure dall'Assemblea (se il Collegio è esterno all'associazione).

3. I Revisori contabili durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o rinominati.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 13 Gratuità delle cariche associative

1. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito e non fa sorgere alcun diritto a compenso.

2. Resta salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Art. 14 Intrasmissibilità della quota sociale

1. Lo status di Associato non è trasmissibile.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili

1. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 16 Devoluzione patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni necessarie al funzionamento dell'Associazione, potranno essere effettuate anche per il tramite della posta elettronica, senza necessità di ulteriori formalità o certificazioni.

Art. 19 Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.